



Tel. 0322885511
Fax 0322858042

COMUNE DI SUNO

Piazza 14 Dicembre n.5 – 28019 SUNO (NO)

CODICE FISCALE 00419850037

e-mail: comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°13 DEL 17.06.2014
IL PRESENTE REGOLAMENTO È ENTRATO IN VIGORE IL 17.06.2014

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Suno ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n. 32 e s. m. ed i.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di SUNO.
3. A seguito di specifiche eventuali convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

ART. 2 - COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La Commissione comunale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che rende pareri obbligatori istituito ai sensi dell'articolo 148 del Dlgs 42/2004 e articolo 4 della LR 32/2008.
2. E' composta da 5 esperti con diritto di voto e delibera a maggioranza con la presenza del Presidente ovvero del vice - Presidente e di almeno 1 componente. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta.
3. Possono fare parte della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi della DGR 34-10229 del 01.12.2008, i professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza maturata almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio.
4. Partecipa alle sedute della Commissione comunale per il paesaggio, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento con le funzioni di cui all'articolo 8.
5. La Commissione comunale per il paesaggio si esprime mediante parere ed è rappresentata dal suo Presidente.
6. Le riunioni della Commissione comunale per il paesaggio non sono pubbliche.
7. Per la partecipazione alla Commissione locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.lgs 22 Gennaio 2004 s.m.i. N°42, la stessa risulta essere gratuita.
8. Alla Commissione locale per il paesaggio può partecipare il Sindaco o suo delegato in qualità di uditor senza possibilità di intervenire nell'esame delle pratiche.

ART. 3 - NOMINA - DESIGNAZIONE – SCADENZA

1. La Commissione comunale per il paesaggio è nominata dal Consiglio Comunale, previo bando pubblico. Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono nominati tra i propri componenti della Commissione comunale per il paesaggio nella sua prima riunione.
2. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del componente in sostituzione di quello effettivo dimissionario, decaduto o revocato.
3. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 3 e resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione comunale per il paesaggio.
4. La durata in carica della Commissione comunale per il paesaggio corrisponde a quella della Giunta Comunale, per un periodo comunque non superiore ai cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione comunale per il paesaggio opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione comunale per il paesaggio.

ART. 4 – INCOMPATIBILITA'

1 La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia.

2. Sono parimenti incompatibili tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

ART. 5 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. I componenti della Commissione comunale per il paesaggio direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un componente della Commissione comunale per il paesaggio.

ART. 6 - DECADENZA DEI COMPONENTI

1. I componenti della commissione comunale per il paesaggio decadono automaticamente in caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 3.

ART. 7 - ASSENZA INGIUSTIFICATA

1. I componenti della Commissione comunale per il paesaggio decadono, con comunicazione da parte del Presidente al Sindaco, se risultano assenti ingiustificati per più di 3 riunioni consecutive della commissione stessa.

ART. 8 - CONVOCAZIONE

1. La Commissione comunale per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario. La seduta è convocata dal Presidente o dal Responsabile del Procedimento. La convocazione avviene con fax o e-mail almeno tre giorni prima della data stabilita salvo casi di particolare urgenza in la convocazione può avvenire anche telefonicamente con conferma via fax o e-mail.

2. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione comunale per il paesaggio la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame.

ART. 9 - VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione comunale per il paesaggio sono esercitate dal Responsabile del Procedimento o in sua assenza da funzionario da lui delegato che provvede alla redazione dei verbali delle riunioni. I verbali delle sedute della Commissione comunale per il paesaggio devono essere sottoscritti dal Presidente, dai componenti presenti e dal segretario.

ART. 10 - COMPETENZE

1. La Commissione comunale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che si esprime su questioni in materia paesaggistico/ambientale.

2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione comunale per il paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge (Dlgs 42/2004 e LR 32/2008) ovvero dal presente articolo nonché laddove, per specificità e particolarità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della commissione stessa.

3. Il parere della Commissione comunale per il paesaggio è vincolante per gli interventi di cui all'articolo 49 comma quindicesimo della LR 56/77 s.m.i.

ART. 11 - MODALITA' DI VALUTAZIONE

1. La Commissione comunale per il paesaggio si esprime sui progetti di cui all'articolo 9 che vengono sottoposti dal Presidente.

2. Nell'esame dei progetti e nella formalizzazione dei relativi pareri la Commissione comunale per il paesaggio valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesaggistico - ambientale. In particolare la commissione comunale per il paesaggio valuta:

- la compatibilità rispetto al vincolo specifico presente nel territorio comunale e nel vigente strumento urbanistico generale;
- l'impatto estetico - visuale;
- il rapporto con il contesto urbano e l'inserimento ambientale;
- la compatibilità con strumenti paesaggistici - ambientali vigenti.

3. Il parere della Commissione comunale per il paesaggio deve sempre essere motivato, pur se sinteticamente espresso.

4. La Commissione comunale per il paesaggio esprime, nei modi indicati dalla legge, il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici - ambientali anche sovracomunali vigenti e nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

5. E' facoltà della Commissione comunale per il paesaggio eseguire sopralluoghi ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. In casi eccezionali la Commissione comunale per il paesaggio può delegare all'esperimento del sopralluogo anche un suo componente.

6. La Commissione comunale per il paesaggio può richiedere all'area tecnica del Comune di Suno chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, chiedendo eventualmente copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.

7. Rientra nei diritti di ciascun componente della Commissione comunale per il paesaggio richiedere la visione dei documenti in possesso della struttura organizzativa del Comune utili all'espressione del parere di competenza.

ART.12 – NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO

A seguito dell'abrogazione delle Commissioni decentrate ex art. 91 bis della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i. disposta con L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. ed i., sono riunite in capo alla sola Commissione Locale per il Paesaggio, tutte le competenze relative sia alle aree in vincolo ambientale L. 1497/1939 e L. 431/1985, sia per interventi su aree ed immobili definiti dal P.R.G.C. di interesse storico-artistico.

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 146 del D.Lvo n. 42/2004 e s. m. ed i. gli interventi in vincolo ambientale ai sensi della ex L. 1497/1939 e L. 431/1985 dovranno avvalersi del parere della Soprintendenza, secondo le modalità e la tempistica previste dal Codice dei Beni Culturali e riportati agli artt. 7 e 8, mentre gli altri interventi (in precedenza di competenza della Commissione decentrata ex 91 bis) chiudono il loro iter con il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

Nelle more dell'entrata in vigore dell'art. 146 sopra richiamato continua a trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 159 del medesimo D.Lvo n. 42/2004 e s. m. ed i..

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.